

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1960

(39^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni a favore degli italiani rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egitto » (532) (*Di iniziativa dei senatori Valenzi ed altri*); « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri » (947) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 453, 455, 456, 457
BATTAGLIA, <i>relatore</i>	453, 454, 455, 456, 457
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	453, 454, 456
BUSONI	456, 457
VALENZI	455, 456
ZOTTA	455, 456

« Modificazioni alla legge 17. luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli » (1049) (*Di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 448, 452
BATTAGLIA	452
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	451, 452
GIANQUINTO	449, 450, 452
LEPORE, <i>relatore</i>	448, 449, 451, 452
SANSONE	449, 451, 452
ZAMPIERI	450

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Gian-

quinto, Lepore, Molinari, Negri, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia e Zampieri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli » (1049) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E, relatore. Penso che non ci sarebbe stata nessuna difficoltà per l'approvazione di questo disegno di legge da parte della nostra Commissione, se non ci fosse pervenuto dalla Commissione finanze e tesoro un parere un po' strano. Ve lo leggo: « La Commissione finanze e tesoro osserva che la indicazione della copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 non può considerarsi valida ai fini dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione almeno per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1960-61 per il quale occorre far fronte alla nuova spesa di 68 milioni.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione della Commissione di merito sul pericolo costituito da aumenti di contributi statali in misura così rilevante, in quanto la concessione potrebbe costituire un precedente da invocare da centinaia di enti similari con le conseguenze finanziarie facilmente immaginabili.

Occorre pertanto che il disegno di legge sia opportunamente emendato rinviando l'inizio dell'aumento del contributo, il cui importo sarebbe consigliabile ridurre a proporzioni più modeste, magari togliendo il limite dei dieci anni, all'esercizio finanziario 1961-62.

Al disegno di legge nella formulazione attuale non si potrebbe dare parere favorevole per i motivi sopraddetti e specialmente per il difetto di valida copertura ».

Come vedete il parere si conclude con una formula in cui viene usato il condizionale. Non si direbbe quindi che esso sia contrario. Ma a parte ciò, a me sembra che le osservazioni della 5ª Commissione siano state fatte senza tener conto che la II Commissione della Camera dei deputati, dopo ampia discussione, trovò il modo di sistemare la questione della copertura. Il Sottosegretario di Stato per l'interno Scalfaro ebbe a dire: « Approvata la nuova formulazione dell'articolo 1 non possiamo più toccare il capitolo del bilancio 1959-60 per due motivi: sul piano contabile si verrebbe a prelevare dallo stato di previsione in corso delle somme per pagamenti previsti solo nel prossimo bilancio; dato che il precedente contributo, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 995, veniva prelevato dai fondi E.C.A., il Ministero dell'interno non farà altro che aumentare di 68 milioni (cioè la differenza fra i 70 attuali e i 2 precedenti) lo stanziamento globale dei fondi E.C.A. Se, invece, questa legge avrà vita autonoma, allora sarà il Ministero del tesoro a provvedere per il conseguente stanziamento sullo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1960-61 ». Alle parole del Sottosegretario Scalfaro fece subito seguito la proposta del relatore Russo Spenna di sostituire il primitivo articolo 2 con quello attuale, che dice: « Il Ministro del tesoro dovrà provvedere ad aumentare di pari somma il corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

Tutto ciò, ripeto, mi fa apparire strano il parere della Commissione finanze e tesoro. Ma passiamo alla sostanza del disegno di legge.

Il provvedimento è quanto mai giustificato. Io non vi farò la storia dell'Albergo dei poveri di Napoli, storia peraltro veramente in-

teressante. Attraverso di essa vengono alla luce i meriti dei Borboni nei confronti della città di Napoli. È tutto un movimento di pensieri e di opere precorritore dell'attuale socialità, fondata non solo sull'intervento dello Stato, ma sull'adesione spontanea dei cittadini: è tutta una serie di interpretazioni, di moti, di mezzi, rivolti a un'attività di assistenza sociale.

L'Albergo dei poveri di Napoli, che un tempo ha vissuto prosperamente per le generose donazioni di beni e di denaro della Casa reale e di privati cittadini, è ora a terra per mancanza di mezzi. Per la continua svalutazione del denaro, le rendite dei titoli si sono quasi annullate; quelle del patrimonio immobiliare si sono fortemente ridotte per le distruzioni causate dall'ultima guerra e per il blocco dei fitti. Anche i 2 milioni annui di contributo concessi dallo Stato con la legge del 1942, che consentivano all'epoca della concessione il ricovero di 700 minori dato un costo di mantenimento di lire 7,80 giornaliero a persona, sono diventati oggi assolutamente insufficienti.

Per porre rimedio a questo stato di cose si impone l'adeguamento del contributo concesso con la legge del 1942, tenuto conto del mutato valore della moneta. Infatti, se nel 1942 per il mantenimento di un ricoverato occorrevano 7,80 lire al giorno, ora ne occorrono almeno 550. I presentatori del disegno di legge in esame avevano previsto la elevazione del contributo a 140 milioni annui. Tale cifra è stata però ridotta dalla Camera a 70 milioni. Ora, io credo che nessuno possa dire che questo adeguamento del contributo (trattandosi solo di adeguamento anzi, il titolo del disegno di legge « Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, ecc. » mi pare improprio) non è giustificato, oggi che l'attività assistenziale si è inserita nella vita della nazione e nella concezione finalistica dello Stato.

Esprimo quindi parere favorevole alla approvazione del disegno di legge, e, ad ovviare ad ogni possibile difficoltà circa l'indicazione della copertura finanziaria in relazione alle osservazioni della Commissione finanze e tesoro, propongo di spostare la sua decorrenza al 1° luglio 1961.

G I A N Q U I N T O. In questo modo però il disegno di legge dovrà tornare alla Camera.

L E P O R E, *relatore*. Se non volete che torni alla Camera, approviamolo così com'è. Vuol dire che il Ministero del tesoro provvederà alle necessarie variazioni. In fondo si tratta solo di 68 milioni e questi minori debbono pur vivere: se non si trovano altri mezzi dovrà pur sempre essere lo Stato a dare la sua parte di contributo per poter andare avanti.

S A N S O N E. Signore Presidente, onorevoli colleghi, io aderisco alla impostazione data dal senatore Lepore a questo problema, sia pure partendo da un punto di vista non dico opposto, ma in qualche parte difforme dal suo.

Chi entra in Napoli dal Sud, trova sulla destra un grandioso edificio eretto per volontà di Carlo III durante la ventata di grandezza che fece di Napoli, tornata capitale di un regno autonomo, una città tra le più importanti d'Europa: a quel tempo Napoli batteva forse la stessa Parigi. Questo grandioso edificio è l'Albergo dei poveri. Carlo III nella sua opera di rinnovamento (teatro San Carlo, Palazzo Reale di Napoli, Palazzo Reale di Capodimonte, Palazzo Reale di Caserta) pensò di costituirlo per risolvere il problema dei bambini poveri di Napoli. È ovvio però che tale problema Carlo III intese di risolverlo sul piano della carità. Nel vedere una moltitudine di bambini laceri e scalzi per le vie di Napoli, come tuttora se ne vedono, il re non si pose ovviamente un problema di riforma della società: pensò solo che si poteva fare un'opera buona ricoverando una parte di questi bambini. Non intendiamo, naturalmente, dicendo ciò, criticare... l'operato di Carlo III. Vogliamo unicamente precisare il punto di vista nostro che è difforme da quello del senatore Lepore. Noi interpretiamo la creazione di questo Istituto come un'opera buona, non come una grande riforma sociale di Carlo III. Non neghiamo però che l'Albergo dei poveri sia stato all'epoca della sua fondazione, date le condizioni di vita di Napoli e dell'Italia meridionale in genere, un esempio luminoso. L'Albergo dei poveri è il

primo esempio anzi di istituto di beneficenza organizzato secondo criteri moderni: oltre a togliere dalla strada i ragazzi, esso aveva il compito di educarli e avviarli ad un mestiere, e per questo fu considerato per tutto l'800 uno degli istituti più importanti del mondo.

Senonchè per lo sviluppo della vita moderna con le sue maggiori esigenze e con l'evoluzione della concezione dell'assistenza sociale da atto meramente caritativo a obbligo della collettività verso gli indigenti, fino ad arrivare poi alla riforma di struttura, l'Albergo dei poveri ha avuto un grande decadimento. Si aggiunga a tutto questo che l'edificio dell'Istituto è stato danneggiato dai bombardamenti durante l'ultima guerra.

Ora in questo Albergo vi sono ragazzi affamati, laceri, senza possibilità di vita. Questo provvedimento si impone, quindi, per tamponare la situazione, non dirò per risolverla, perchè i 70 milioni non la risolvono.

Dissentiamo perciò dalla Commissione finanze e tesoro che vorrebbe far mangiare queste creature solo dal 1962 in poi. Non è possibile che un provvedimento di questo genere possa essere differito di anni, quando la situazione dell'Albergo dei poveri è così precaria e le creature che vi sono ricoverate sono mal nutrite e addirittura non sanno se il prossimo mese mangeranno o no, se saranno o non saranno mandate via.

Io direi di accettare il disegno di legge così com'è e formulare semmai un ordine del giorno per invitare il Ministero del tesoro a prelevare per quest'anno i 68 milioni dalle sopravvenienze del bilancio. Potremmo in tal modo ovviare alle difficoltà sollevate dalla Commissione finanze e tesoro ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sembrerà forse un mezzuccio, signor Presidente, onorevoli colleghi, quello dell'ordine del giorno, anzi senz'altro lo è. Ma è un dovere, di fronte alla grave situazione dell'Albergo dei poveri, approvare il disegno di legge senza modificazioni di decorrenza. Io dico che se il Governo ha rilevato la necessità di fare una legge per Napoli, se il Governo finalmente, anzi, direi, il Paese più che il Governo si è posto il problema di Napoli come problema nazionale, avulso dalla stessa crisi del Mez-

zogiorno, mi sembra che accettare questo disegno di legge sia il minimo che si possa fare. Io rivolgo pertanto alla Commissione la preghiera di accettare il disegno di legge così com'è, affinché esso possa avere una pronta attuazione, eventualmente ricorrendo, qualora lo si creda necessario, all'espedito dell'ordine del giorno da me suggerito.

G I A N Q U I N T O . Io sono d'accordo con i rilievi del collega Sansone. È indispensabile, secondo me, approvare il disegno di legge così com'è evitando che torni alla Camera. Con la crisi di Governo in vista, se torna alla Camera chissà quando sarà approvato. E i poveri intanto aspettano!

Z A M P I E R I . Desidero un semplice chiarimento: l'Albergo dei poveri venne creato dal sovrano borbonico con i suoi propri mezzi, cioè venne considerato come un'opera sua propria, oppure fu eretto come opera dello Stato? Perchè se fosse un'opera dello Stato, sarebbe doveroso anche oggi per lo Stato intervenire. Viceversa, se si tratta di un'opera pia che ha vita autonoma, con proprio Consiglio di amministrazione e proprio patrimonio, non dico che non sia doveroso intervenire — ed io sono favorevole in linea di massima al provvedimento — ma certo mi pare impossibile che con iniziative locali non si possa trovare il modo di adeguare gli introiti dell'Albergo dei poveri alle attuali esigenze. Sarà forse perchè io vivo in un'altra parte d'Italia, ma per me queste sono cose incomprensibili. Domandare tutto alle casse dello Stato mi sembra un po' esagerato. È giusto che lo Stato vada incontro, ma, anche ai fini di una giustizia distributiva, non si dovrebbe esagerare nel concedere un aiuto a questo ente, quando tanti sono gli enti assistenziali che hanno ugualmente bisogno di aiuto. Dalle mie parti esistono opere del genere da secoli, eppure credo che mai lo Stato sia stato disturbato perchè concedesse contributi, eccettuati quelli che sono previsti dal bilancio del Ministero dell'interno come contributi che rientrano nel settore dell'assistenza e che vengono erogati proprio quando se ne presenta la necessità.

Ad ogni modo, a parte questo rilievo, dichiarato di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SANSONE. Rispondo alle osservazioni del senatore Zampieri: l'Albergo dei poveri è un'opera pia a sè stante, che ha vissuto con lasciti originari di Carlo III...

LEPORE, *relatore*. ... e con il ricavato della vendita dei gioielli della regina, fino all'ultimo, per la storia...

SANSONE. ... e donazioni di privati cittadini. L'Albergo ha dunque un suo patrimonio, costituito principalmente di terre date in affitto. Le rendite, per le ragioni già dette, sono fortemente diminuite e le spese, viceversa, sono aumentate. Questo spiega la povertà attuale dell'ente.

LEPORE, *relatore*. In quest'opera furono raggruppate anche altre opere assistenziali: i Collegi per le figlie del popolo, la Casa paterna Ravaschiari, l'Asilo Carlo Van Den Heuvel, la Fondazione Diaz e l'Opera pia Baldacchini-Gargano.

Approviamo dunque il disegno di legge così com'è.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole nel merito al disegno di legge. Osserva però che, secondo una precisa norma del Regolamento del Senato, quando la Commissione finanze e tesoro rileva che manca la copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato, qualora la Commissione competente per materia non concordi con il suddetto parere.

Ora, per il disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro osserva: « ... la indicazione della copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 non può considerarsi valida ai fini dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione almeno per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1960-61 per il quale occorre far fronte alla nuova spesa di 68 milioni ». Prosegue più avanti: « Occorre pertanto che il disegno di legge sia opportu-

namente emendato almeno rinviando l'inizio dell'aumento del contributo, il cui importo sarebbe consigliabile ridurre a proporzioni più modeste, magari togliendo il limite dei dieci anni, all'esercizio finanziario 1961-62 ». E conclude: « Al disegno di legge nella formulazione attuale non si potrebbe dare parere favorevole per i motivi sopraddetti e specialmente per il difetto di valida copertura ».

Ci troviamo quindi di fronte ad un bivio: o la Commissione concorda con quello che ha detto la 5ª Commissione, e allora occorre spostare la decorrenza del disegno di legge dal 1960 al 1961, e con questa piccolissima modifica rimandare il disegno di legge alla Camera che (mi auguro) appena possibile lo approverebbe; oppure la Commissione discorda dal parere della 5ª Commissione, e allora non può deliberare oggi sul disegno di legge, che, ai sensi del Regolamento, va mandato in Aula.

Su tutto questo debbo richiamare anche la attenzione del nostro Presidente. Se la Commissione approvasse il disegno quale la Camera l'ha mandato e non tenesse conto del contrario parere della 5ª Commissione del Senato, non so se la Presidenza del Senato potrebbe dar corso al testo che apparirebbe approvato; nè so se, anche in caso affermativo, la legge verrebbe poi promulgata: vi sarebbe invece il rischio che la Presidenza della Repubblica rimandasse indietro il provvedimento, rilevando che non può esser promulgato perchè manca la copertura.

Faccio osservare, d'altra parte, che rimettere il disegno di legge all'Aula sarebbe (io temo) una via molto più lunga che apportare la correzione suggerita dalla 5ª Commissione e farlo tornare alla Camera.

Desidero aggiungere, per la cronaca, che lo stesso presentatore del disegno mi ha fatto sapere che, pur di accelerare l'approvazione del disegno e per evitarne la rimessione al Senato, è disposto ad accettare l'eventuale modifica della decorrenza.

Concludo quindi che non mi pare che la 1ª Commissione possa deliberare sul disegno di legge così com'è dati i rilievi della Commissione finanze e tesoro. Dovendo scegliere

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)39^a SEDUTA (14 luglio 1960)

tra la rimessione all'Assemblea e la modifica, io penso che la via della modifica sia senz'altro la più rapida, perchè ho fiducia che consentirà una più sollecita conclusione dell'iter del disegno di legge.

SANSONE. Il mio argomento è forse un po' capzioso, ma la Commissione me lo perdonerà per il fine che voglio raggiungere: il parere della 5^a Commissione è espresso al condizionale. Infatti dice: « non si potrebbe dare parere favorevole », non dice: « non si può », quasi che fosse una raccomandazione per noi, non un'affermazione categorica. Io credo pertanto che possiamo approvare il disegno di legge senza modificarlo.

LEPORE, *relatore*. Faccio osservare che fin dall'inizio io ho rilevato che il parere, proprio per quella forma condizionale, mi sembrava strano. Il parere doveva essere preciso, non espresso in forma condizionale.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è la condizione che si modifichi la decorrenza. Io faccio poi questa osservazione: il disegno di legge predispone l'assegnazione di un contributo per dieci anni. Se il contributo decorre dal 1960, termina tra dieci anni; se decorre dal 1961, termina un anno dopo. Ma globalmente rimane il medesimo. Questo per la sostanza; per la forma mi pare che non vi sia scelta.

BATTAGLIA. Signor Presidente, se noi volessimo o dovessimo lasciar parlare solo la voce del cuore, dovremmo senz'altro dire: approviamo questo disegno di legge così come ci è stato mandato dalla Camera. Penso però che bisogna essere pratici: il parere della 5^a Commissione è negativo, è indubbiamente negativo. Capisco la capziosità dell'amico Sansone, il quale vorrebbe nella parola trovare uno spunto per arrampicarsi sugli specchi, tuttavia non è il caso, nella specie. Finiremmo con il perdere tempo e non dare quello che all'Albergo dei poveri spetta e che noi ad esso vogliamo dare dal 1° luglio 1961.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il disegno di legge viene inviato

subito alla Camera, potrebbe prontamente essere approvato nella prima seduta della 2^a Commissione di quel ramo del Parlamento.

LEPORE, *relatore*. Sono d'accordo per la modifica.

GIANQUINTO. Se noi modifichiamo la decorrenza, per un anno ancora questi poveri ragazzi continueranno ad avere 7,80 lire al giorno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La decorrenza va modificata se non si vuole rimandare il disegno in Aula. D'altra parte faccio osservare che quello che l'Albergo dei poveri desidera è praticamente assicurarsi l'assegnazione del contributo. E il contributo lo si dà. Quando la legge c'è, o che decorra dal 1960 o che decorra dal 1961, non ha importanza dato che globalmente il contributo resta uguale e potrà ugualmente essere scontato ad una Banca. Occorre, piuttosto, ottenere che il disegno di legge sia rapidamente approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Allora modifichiamo senz'altro la norma sulla copertura.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1942, n. 995, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei Poveri di Napoli è elevato da lire 2 milioni a lire 70 milioni per dieci anni con decorrenza dal 1° luglio 1960.

In armonia con il suggerimento della Commissione finanze e tesoro, propongo a questo articolo un emendamento sostitutivo delle parole: « 1° luglio 1960 » con le altre « 1° luglio 1961 ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro dovrà provvedere ad aumentare di pari somma il corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Disposizioni a favore degli italiani rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egitto » (532), di iniziativa dei senatori Valenzi ed altri; « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri » (947) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi » (948) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Disposizioni a favore degli italiani rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egitto », d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri; « Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri », già approvato dalla Camera dei deputati; « Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta il senatore Battaglia svolse ampia relazione sugli anzidetti disegni di legge. Attendiamo ora le osservazioni del Governo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Prendo atto della eventuale rinuncia da parte del senatore Valenzi al suo disegno di legge. E prendo atto della proposi-

zione degli emendamenti al disegno di legge n. 947 del relatore, senatore Battaglia.

Il senatore Battaglia proporrebbe, con un suo primo emendamento, di riconoscere la qualifica di profugo a tutti i connazionali che rimpatriano per i motivi previsti dalla legge 4 marzo 1952, in modo che tutti, da qualunque parte provengano, fruiscano del trattamento assistenziale che quella legge prevede.

Io credo di poter essere favorevole a questo emendamento, anche per evitare lo stillicidio di eventuali successivi interventi legislativi. Pertanto, io suggerirei questa formula: « Le provvidenze della presente legge sono estese anche ai connazionali bisognosi che rimpatriano da altre nazioni per i motivi indicati nelle disposizioni precedenti, sempre che siano in possesso del prescritto attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri ».

Gradirei sapere, dal proponente, dove intenderebbe collocare l'emendamento.

BATTAGLIA, *relatore.* L'emendamento dovrebbe sostituire l'articolo 4 del disegno di legge n. 947.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ho l'impressione che tale disegno di legge, anzichè presentarsi come di solito avviene per i provvedimenti legislativi, ossia con una struttura organica, si presenti come una serie di strati sovrapposti. Fino all'articolo 4 infatti si parla di connazionali rimpatriati dall'Egitto, all'articolo 5 di connazionali rimpatriati da Tangeri, all'articolo 6 da Egitto e Tunisia. Ora poi si vogliono aggiungere anche altri paesi. A me pare pertanto che, per la forma, occorra apportare dei ritocchi al provvedimento. Però (aggiungo subito) se ciò dovesse portare a lungaggini ulteriori, sono pronto a non insistere.

In ordine al secondo emendamento presentato dal senatore Battaglia, emendamento in base al quale si dovrebbe disporre un ulteriore stanziamento per la costruzione di altri alloggi in favore dei profughi da Tunisi, Tangeri, Congo belga, eccetera, ovviamente sarei favorevole per il merito. Senonchè mi sembra che il tutto comporti un problema di copertura per cui sarebbe indispensabile avere al riguardo il parere della Commissio-

ne finanze e tesoro; la quale Commissione sinora ha dato parere favorevole solamente per i 773 milioni di cui all'articolo 8. Il Ministero competente, che è quello dell'interno, può dare assicurazioni che per quei 773 milioni la copertura è assicurata dal proprio bilancio, e anzi aggiungo che si tratta di una spesa oramai quasi totalmente erogata, in previsione appunto dell'approvazione del disegno di legge in esame e tenuto conto delle necessità dei profughi via via in arrivo nella madre patria.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, invece, poichè per far fronte alle crescenti esigenze in materia occorre una spesa complessiva di 2.400 milioni di lire, credo convenga non sollevare ora la questione di un ulteriore stanziamento per costruzione di alloggi e piuttosto insistere poi, quando sarà il momento, perchè il Tesoro integri lo stanziamento attuale, se sarà insufficiente rispetto alle necessità manifestatesi.

Ho detto chiaramente come stanno le cose: si potrebbe dunque approvare il disegno di legge n. 947 nel testo proposto.

BATTAGLIA, *relatore*. Io rinunzio al secondo emendamento e mi limito a insistere perchè l'articolo 4 sia sostituito con queste poche parole: « Ai connazionali di cui alla presente legge e a tutti quegli altri che, anche se di provenienza diversa, si dovessero trovare nelle stesse condizioni, sono estese le provvidenze di cui alla legge del 4 marzo 1952, n. 137, e successive », perchè se noi facciamo un confronto tra le provvidenze elencate all'articolo 4 del disegno di legge in esame e quelle stabilite dalla legge 4 marzo 1952 ci accorgeremo che vi è una notevole differenza.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo dire apertamente che non sono preparato in questo momento a valutare le conseguenze, anche finanziarie, che uno slargamento dell'articolo 4 comporterebbe non solo soggettivamente per i connazionali provenienti dai vari paesi, ma anche oggettivamente.

BATTAGLIA, *relatore*. Non ci sono conseguenze imprevedibili: si tratta di estendere la qualifica di profugo e quindi le relative provvidenze a tutti coloro che ne possiedono i requisiti. Lei sa benissimo che si tratta di privilegi e benefici limitati. Del resto basta prendere visione della legge 4 marzo 1952. Per esempio, per i titolari di licenza di farmacia i benefici previsti sono di normalissima portata, in quanto riguardano coloro i quali anche all'estero esercitavano la professione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ecco, vede, senatore Battaglia, il caso delle farmacie si presta invece ad alimentare dei dubbi, in quanto in Italia vige per le farmacie e i farmacisti un determinato regime che non so precisare adesso se corrisponda esattamente a quello in vigore all'estero. Chi può, per esempio, dire che nel Congo belga non sia finora stato sufficiente possedere, che so, una drogheria per vendere anche delle medicine?

A mio modo di vedere, sarebbe opportuno estendere le provvidenze previste dal disegno di legge in esame a tutti i connazionali che rimpatriano dalle varie nazioni, sempre che siano in possesso del prescritto attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri. Tale disposizione io la consacrerei in un articolo 6-bis.

BATTAGLIA, *relatore*. Ciò che dico io è una cosa ben diversa, perchè in fondo con la disposizione proposta dall'onorevole Sottosegretario tutto rimarrebbe allo stato attuale, in quanto l'attestato del Ministero degli affari esteri è sempre quel deprecato certificato di povertà che noi invece vogliamo eliminare. Dobbiamo estendere a tutti i connazionali profughi i benefici della legge del 1952.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La estensione a tutti i connazionali che rimpatriano dei benefici della legge 4 marzo 1952, n. 137, costituisce un emendamento che viene presentato ora per la prima volta e che necessariamente dovrà essere esaminato a fondo prima di poter essere accolto

dal Governo. Chiedo pertanto il rinvio della discussione per consentire tale esame, a meno che non si intenda approvare ora il provvedimento così com'è e riservarsi eventualmente di fare oggetto di un altro disegno di legge la completa estensione dei benefici della legge del 1952 a tutti i connazionali rimpatriati nelle condizioni di cui trattasi.

BATTAGLIA, *relatore*. No, è meglio rinviare la discussione alla prossima seduta e avere la possibilità così di varare entro breve tempo un provvedimento completo e organico.

VALENZI. Desidero far presente all'onorevole Sottosegretario che, se le preoccupazioni da lui manifestate in ordine alla portata della estensione a tutti i connazionali dei benefici della legge del 1952 sono comprensibili, è altresì da tener presente che tale legge comporta dei benefici che però tengono conto della corrispondenza nei vari casi della legislazione italiana con quella dei vari Paesi dai quali i connazionali provengono. Nel caso delle farmacie, per esempio, non è che i connazionali farmacisti che rimpatriano esercitassero la professione all'estero con una licenza di facile acquisizione; perchè i Paesi dai quali i connazionali rientrano sono territori soggetti fino a poco tempo fa alla sovranità italiana o francese o inglese, e quindi è chiaro che per essere medici, farmacisti e via dicendo occorre una laurea conseguita secondo i criteri europei.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri emendamenti, resta inteso che il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviata alla prossima seduta.

BATTAGLIA, *relatore*. Di emendamenti ne avrei da presentare sia per il disegno di legge n. 947 che per il disegno di legge n. 948. Però si è parlato di raggiungere una specie di compromesso allo scopo di avviare il più sollecitamente possibile ad approvazione i provvedimenti a favore dei profughi e quindi mi sembra che quanto ha proposto l'onorevole Sottosegretario, ossia atte-

nersi agli stanziamenti previsti, sia la soluzione migliore.

ZOTTA. Siccome vengono rinviati tutti e tre i disegni di legge in discussione, desidererei che in occasione di tale rinvio fosse compiuta una indagine atta a informare la Commissione sulla opportunità di scegliere il termine di connazionali o quello di concittadini, essendo i due concetti enormemente differenti come posizione giuridica e come conseguenze. Infatti connazionali sono tutti coloro che possono vantare una origine italiana, la quale è in alcuni casi di difficile, in altri di facile prova, e può risalire per qualcuno anche a 50-70 anni fa, mettendolo tuttavia nelle condizioni di avvantaggiarsi delle provvidenze previste; vi sono connazionali per esempio che hanno acquisito la cittadinanza, poniamo, francese in Algeria da moltissimo tempo, che magari per avventura hanno anche combattuto contro l'Italia. Io perciò consiglierei di esaminare attentamente questo problema degli aspetti giuridici conseguenziali all'adozione dell'una o dell'altra definizione, pregando il Governo e il relatore di portare al più presto alla nostra Commissione le deduzioni e i lumi necessari.

VALENZI. Faccio presente al collega Zotta che la situazione di cui ci stiamo occupando è quella di italiani che sono emigrati a volte da 2 o 3 generazioni e che hanno conservato la cittadinanza italiana, come è il caso di coloro, nati in Egitto, che, in virtù di un accordo stipulato tra il Governo egiziano e quello italiano, avevano la possibilità di restare italiani e che di tale possibilità hanno usufruito. E così dicasi per i connazionali già in Tunisia. Se invece sostituiamo la definizione di connazionali, determiniamo una situazione estremamente pericolosa, perchè finiamo per escludere i nostri connazionali rimpatriati da provvidenze che loro spettano. Per quanto riguarda poi la possibilità che italiani residenti in Algeria e che abbiano preso la cittadinanza francese ritornino ora in Italia, credo vada comunque esclusa, date le provvidenze enormemente più larghe stabilite dal Governo francese per i profughi.

Capisco perciò le preoccupazioni del senatore Zotta, però qui è il caso di conservare solamente la definizione di connazionali, che consenta cioè di includere tutti coloro che, anche risalendo nel tempo di varie generazioni, sono rimasti veramente connazionali.

Z O T T A . Ringrazio il senatore Valenzi dei chiarimenti portati e che arrecano indubbiamente un contributo alla trattazione del problema che è stato posto. Penso comunque che sarà bene che in occasione del proseguimento della discussione dei disegni di legge sui profughi la questione venga sviscerata a fondo.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro che il problema impostato dal senatore Zotta sarà studiato attentamente; però fin da ora faccio rilevare che il Governo, nel preparare il suo disegno di legge, ha usato solo e sempre la parola « connazionali ».

B A T T A G L I A , *relatore*. Prima che la discussione venga rinviata desidero fornire al senatore Valenzi alcuni dati che mi ha richiesto ieri: dalla Tunisia sono già rimpatriate 7-8 mila persone, che si trovano nei Centri di raccolta. Altri Centri sono in corso di apertura stante che il flusso dei rimpatri continua al ritmo di circa 50 famiglie la settimana, cosicché in un paio di anni dovrebbero rientrare in Italia circa 20 mila famiglie. La comunità italiana in Tunisia era di 120.000 persone; ora essa si è ridotta a circa 50-60.000 persone. Per quanto riguarda la comunità italiana in Egitto, essa era prima della guerra di 60 mila persone, ora ridottesi a 25 mila. Per Tangeri si trattava di qualche migliaio di persone.

V A L E N Z I . Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Sarebbe ora opportuno che il rappresentante del Governo fornisse qualche ragguaglio in ordine al disegno di legge n. 948.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il disegno di

legge n. 948, io mi limito a prendere atto che la Commissione finanze e tesoro ha rilevato, purtroppo esattamente, che tale disegno di legge, nel testo originario, non conteneva l'articolo 5, il quale prevede un ulteriore stanziamento di cinque miliardi; e che, di conseguenza, viene a mancare la copertura della spesa prevista.

A questo punto non ci restano che due soluzioni: o stralciare l'articolo suddetto, approvando quindi il disegno di legge senza tale articolo e riservandoci di riprendere l'argomento da esso trattato in un apposito disegno di legge; oppure, rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, per consentire al Ministero dell'interno di prendere contatto con quello del tesoro allo scopo di reperire dei fondi per la copertura delle spese previste nell'articolo 5. In tal modo la 5ª Commissione potrebbe rivedere il suo parere.

B A T T A G L I A , *relatore*. La 5ª Commissione ha espresso due pareri in merito. Quello cui l'onorevole Sottosegretario si riferisce è del 20 giugno 1960; ora il senatore Spagnoli mi ha annunciato che la suddetta Commissione è successivamente venuta alla determinazione di emettere parere favorevole.

V A L E N Z I . Anche a me il senatore Spagnoli ha fatto tale dichiarazione. Probabilmente il secondo parere non è stato ancora comunicato.

B U S O N I . Essendo giunto da pochi minuti, non so esattamente come si sia svolta la discussione. Vorrei comunque far presente all'onorevole relatore una questione che mi sembra non sia stata considerata, nelle proposte finora avanzate. Nel corso della visita da me recentemente effettuata al campo profughi di Latina — visita di cui ho già dato notizia nell'intervento svolto in Aula durante la discussione del bilancio dell'Interno — sorse un'agitazione per il vitto, che veniva rifiutato perchè ritenuto immangiabile. Ora, poichè risulta che le 130 lire *pro capite* spettanti ai profughi quale assistenza giornaliera vengono versate dalla Direzione del campo a una ditta, la quale provvede alla preparazione del vitto per le famiglie ospiti del campo stesso, con tutti gli immaginabili svantaggi

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)39^a SEDUTA (14 luglio 1960)

per le suddette famiglie, desidero chiedere se non sia il caso di assegnare queste 130 lire giornaliere *pro capite* direttamente a ciascuna di esse. Esistono infatti delle famiglie di otto, dieci, dodici componenti, ognuna delle quali potrebbe provvedere direttamente ai propri approvvigionamenti. Bisogna anche tener presente che ognuno ha i propri gusti e le proprie particolari abitudini; quindi provvedere personalmente al proprio vitto potrebbe rappresentare per tutti un notevole sollievo.

BATTAGLIA, *relatore*. La questione riguarda il regolamento interno.

BUSONI. Al contrario, sembra che la situazione attuale tragga origine da una pre-

cisa disposizione di legge, come lascia credere la tabella dietetica stabilita dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei tre disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari